

COMUNE DI COMUNANZA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 32 DEL 29-07-19

**OGGETTO: COSTITUZIONE NUOVA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I
COMUNI DI COMUNANZA (AP), SANT'ANGELO IN PONTANO (MC) E GUALDO (MC).**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese
di luglio, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

CESARONI ALVARO	P	MONTI MARCO	P
GIONNI DOMENICO	P	MASSACCI ELISA	P
PASSARETTI ANDREA	P	SCIAMANNA ANGELO	P
CONTISCIANI LUIGI	P	VIRGILI FILIPPO	P
LAURENZI LUCA	P	FRANCONI LUIGI	P
GIUSTOZZI GIUSEPPE	A	ARMILLEI SIMONA	P
PONZIANI LUIGINA	P		

=====

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[1] Presenti n.[12]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
DR. CARDINALI MARISA

Assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

FRANCONI LUIGI
LAURENZI LUCA
PASSARETTI ANDREA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti n. 4 (Consiglieri di minoranza), resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Il documento istruttorio, allegato in calce alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE:

- la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale fra i Comuni di Comunanza, Sant'Angelo in Pontano e Gualdo;
- lo schema di convenzione, da stipulare tra i Sindaci dei Comuni come prima individuati, che, composto da 12 articoli, è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, unitamente a quello assunto nel merito dai Comuni facenti parte della convenzione e all'ulteriore documentazione necessaria, saranno trasmessi, per gli adempimenti di competenza, alla Sezione Regionale delle Marche dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali - Prefettura UTG di Ancona.

INOLTRE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti n. 4 (Consiglieri di minoranza), resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

2) MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il principio dell'autonomia degli EE.LL., trova piena attuazione nella previsione:

- a) dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/00, che consente, all'interno delle varie forme associative, la stipula di convenzioni tra Comuni, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- b) dell'art. 98 del T.U.E.L. n. 267/00 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- c) dell'art. 10 del DPR n. 465/97 che, in materia di gestione dei Segretari Comunali, ne ribadisce il principio, precisandone le modalità e la possibilità per i Comuni, "le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia", di "stipulare, tra loro, convenzioni per l'ufficio segreteria";

Vista la delibera n. 270 del 06.09.2001 con cui il Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha chiarito che solo dal momento di adozione del provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione Nazionale o dei Consigli di Amministrazione Regionali, e non già dalla stipula della convenzione (salvo espresso riconoscimento retroattivo), decorrono gli eventuali effetti giuridici sull'inquadramento giuridico e sul trattamento economico del segretario titolare della neo costituita sede di segreteria, sempre ovviamente in presenza dei requisiti richiesti dal DPR n. 465/1997 e dal CCNL del 16.05.2001

;

Ai sensi dell'articolo 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 "i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio del segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia" così come previsto dall'articolo 10, comma 1, del DPR 465/1997 che dispone "i comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni"

;

L'esercizio associato dell'ufficio del segretario comunale si inserisce nel processo evolutivo delineato dal legislatore, producendo gli effetti che lo sostengono, poiché permette indubbiamente di utilizzare le sinergie derivanti dall'esperienza acquisita dai singoli comuni nelle specifiche attività, per un reciproco arricchimento di professionalità, mirando ad ottenere anche una riduzione della spesa relativa al servizio stesso, secondo le percentuali meglio specificate nell'allegato schema di convenzione;

Questo Ente, d'intesa con i Comuni di Comunanza e Gualdo, intende stipulare una convenzione per gestire, in forma associata, l'ufficio del segretario comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico segretario comunale, e, nello stesso tempo conseguire risparmio di spesa;

In base agli accordi intercorsi, il Comune capo-convenzione è il Comune di Comunanza (AP) dove si identifica la titolarità del Segretario in servizio;

La presente convenzione è classificata di classe III (popolazione compresa i 3.000 e 10.000 abitanti) in quanto la popolazione del Comune capofila è pari a n. 3.090 unità;

L'allegato schema di convenzione per l'esercizio congiunto
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 29-07-2019 - pag. 3 - COMUNE DI COMUNANZA

dell'ufficio del segretario comunale, redatto ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 465 del 4.12.1997 disciplina le modalità e i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra le parti, è composto da n. 12 articoli, è stato predisposto nel rispetto della sopraccitata normativa ed è pertanto ritenuto meritevole di approvazione;

Il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, dispone la successione dei prefetti dei comuni capoluogo di regione ai soppressi consigli di amministrazione delle sezioni regionali dell'Agenzia dei Segretari.

Visti:

il D.Lgs. n.267/2000;

il D.P.R. 4.12.1997 n. 465;

l'articolo 98, comma 3, del DLgs. 18/8/2000, n. 267.

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

3) PROPOSTA

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto segue:

DI rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.

DI APPROVARE:

- la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale fra i Comuni di Comunanza, Sant'Angelo in Pontano e Gualdo;
- lo schema di convenzione, da stipulare tra i Sindaci dei Comuni come prima individuati, che, composto da 12 articoli, è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, unitamente a quello assunto nel merito dai Comuni facenti parte della convenzione e all'ulteriore documentazione necessaria, saranno trasmessi, per gli adempimenti di competenza, alla Sezione Regionale delle Marche dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali - Prefettura UTG di Ancona.

DI DICHIARARE l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma del TUEL 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.TO CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

=====

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 23-07-019

Il Responsabile del Servizio
F.to GIONNI DOMENICO

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, li 23-07-019

Il Responsabile del Servizio
F.to DE SANTIS MIRELLA

=====

Prot. N.

Della suesesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza municipale, li 30-07-19

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per i seguenti giorni consecutivi: da 30-07-19 al 14-08-19 senza reclami.

- é divenuta esecutiva il giorno 29-07-2019

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

**Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA**
